



Prot. 10.538

Roma lì, 7 marzo 2024

All.1

Dott. Massimo Parisi
Direttore Generale del Personale
Dipartimento dell'Amm.ne Penitenziaria
R O M A

e, p.c.

Dott.ssa Lina di Domenico
V. Capo del DAP
R O M A

Oggetto: Aspettativa per infermità. Visite di controllo.

Considerato il tempo già infruttuosamente decorso, si sollecita urgente riscontro alla nota n. 10.511 del 26 gennaio 2024, relativa all'oggetto, di questa Organizzazione Sindacale.

Nell'attesa, cordiali saluti.

Il Segretario Generale
gennarino de fazio



Prot. 10.511

Roma lì, 26 gennaio 2024

All. 1

Dott. Massimo Parisi
Direttore Generale del Personale
Dipartimento dell'Amm.ne Penitenziaria
R O M A

e, p.c.

Dott.ssa Lina di Domenico
V. Capo del DAP
R O M A

Oggetto: Aspettativa per infermità. Visite di controllo.

Con nota n. 333-ORD/prot.0000371 del 19 gennaio 2024 (che per comodità di lettura si allega in copia), il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Generale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, anche a seguito di molteplici orientamenti giurisprudenziali, ha fornito indicazioni e direttive in relazione al tema in oggetto indicato e, in particolare, all'assoggettamento a "visita di controllo", previo preavviso, e non a visita fiscale e alle pertinenti fasce orarie di reperibilità degli appartenenti alla Polizia di Stato che si assentino dal servizio per infermità chiedendo di essere collocati in aspettativa ex artt. 66 e 68, DPR 10 gennaio 1957, n. 3, o che vi vengano posti d'ufficio.

In estrema sintesi, dall'avvio del procedimento – a domanda o d'ufficio – per il collocamento in aspettativa per infermità, il dipendente soggiace al regime delle visite di controllo, di cui l'Amministrazione deve dare sufficiente preavviso sia affinché l'interessato possa farsi assistere, ove ritenuto opportuno, da un medico di fiducia sia al fine di renderlo edotto della data e del luogo di effettuazione della visita, considerato pure che non è sottoposto alle fasce orarie di reperibilità.

Per quanto accennato, anche al fine di fugare possibili dubbi e interpretazioni divergenti sulla materia nelle sedi territoriali, con inevitabili, spiacevoli e onerosi contenziosi, si prega la S.V. di voler diramare analoghi chiarimenti e disposizioni per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, attesa la base normativa comune con il personale della Polizia di Stato, nel caso di specie essenzialmente costituita dal citato DPR n. 3/1957.

Nell'attesa di un cortese cenno di riscontro, cordiali saluti.

Il Segretario Generale
gennarino de fazio



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO

N. 333-ORD/numero del protocollo

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Visite di controllo nei confronti di dipendenti della Polizia di Stato collocati in aspettativa per infermità.

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

Sono pervenuti a questa Direzione centrale alcuni quesiti inerenti alla tematica delle visite di controllo nei confronti di dipendenti della Polizia di Stato collocati in aspettativa per infermità, per cui si ritiene opportuno riepilogare la disciplina che trova applicazione alla specifica materia.

L'art. 61, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, prevede che il dipendente, *“che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizione di prestare servizio, deve darne tempestiva notizia al capo dell'Ufficio, Reparto o Istituto da cui dipende, trasmettendo, nel più breve tempo possibile, il certificato medico da cui risulti la diagnosi e la prognosi”*.

Al fine di giustificare le assenze dal servizio per malattia, il dipendente può avvalersi del congedo straordinario o dell'aspettativa per infermità e, in quest'ultima ipotesi, occorre far riferimento agli artt. 66 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che si applicano al personale della Polizia di Stato in virtù delle previsioni di cui all'art. 16, comma 1¹, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

In particolare, l'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, al primo comma, prescrive che *“l'aspettativa per infermità è disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio”*.

L'aspettativa per motivi di infermità, ai sensi dell'articolo 3, comma 40-bis, della legge n. 537 del 1993 può essere concessa, nel caso in cui il lavoratore disponga ancora del congedo straordinario, solo *“per assenze continuative di durata superiore a sette giorni lavorativi”*.

Sotto il profilo procedurale, l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, prevede che *“La domanda di collocamento in*

¹ In base al quale: *“Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia è disciplinata dalla normativa prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, e, per le parti non previste da tali leggi, dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni”*. Sul punto, viene, altresì, in rilievo l'art. 52, primo comma, del d.P.R. n. 335 del 1982, ai sensi del quale *“Salvo quanto previsto dal successivo art. 53, e ferme restando le disposizioni degli articoli 81, secondo comma, 88 e 89 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per il personale di cui al presente decreto legislativo l'aspettativa è disciplinata dalla normativa vigente per gli impiegati civili dello Stato”*.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO

aspettativa per infermità deve essere presentata in via gerarchica all'autorità competente, ai sensi dell'art. 66 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ad emettere il provvedimento e deve essere corredata da un certificato medico, nel quale devono essere specificate l'infermità e la presumibile durata di questa".

Il successivo articolo 32 precisa che *"L'autorità competente ad emettere il provvedimento di collocamento in aspettativa dispone che l'impiegato sia sottoposto a visita di controllo a cura di un medico scelto dall'amministrazione"* e che *"l'impiegato, ove lo creda, può farsi assistere da un medico di fiducia; a tal fine nel denunciare la malattia fa domanda all'amministrazione di essere tempestivamente preavvisato del giorno e dell'ora della visita di controllo"*.

Infine, l'art. 34 dispone che *"L'Amministrazione può in ogni momento, durante il periodo di aspettativa, sottoporre l'impiegato a ulteriori visite di controllo con le modalità previste dall'articolo 32"*.

Dalla disciplina sopra richiamata emerge, pertanto, che il collocamento in aspettativa per infermità avviene all'esito di un procedimento che si attiva a seguito della specifica richiesta del dipendente o di un'iniziativa dell'Amministrazione (di cui deve essere data comunicazione *ex art. 7* della legge n. 241 del 1990) e che impone l'espletamento della visita di controllo *ex art. 32* del d.P.R. n. 686 del 1957.

Poiché l'istanza di concessione dell'aspettativa per malattia dà avvio ad un procedimento di carattere speciale, autonomamente disciplinato dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e dal relativo regolamento di esecuzione, non si applicano a tale assenza le previsioni di cui al decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 206, in materia di modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e individuazione delle fasce orarie di reperibilità.

Pertanto, a fronte di una richiesta di aspettativa per infermità da parte del dipendente, l'Amministrazione dovrà disporre tempestivamente lo svolgimento della visita di controllo, preavvisandone il destinatario, anche al fine di consentirgli di avvalersi della facoltà di farsi assistere da un sanitario di fiducia².

Peraltro, attesa, come detto, la non applicabilità all'istituto in esame delle predette fasce di reperibilità, la necessità per l'Amministrazione di preavvisare i dipendenti in aspettativa per infermità circa il giorno e il luogo dell'effettuazione della visita di controllo permane anche nel caso in cui gli stessi non abbiano comunicato la volontà di farsi assistere da un medico di fiducia.

Le medesime modalità troveranno applicazione nell'ipotesi in cui il procedimento sia avviato d'ufficio, con la precisazione che il dipendente dovrà essere tempestivamente reso edotto mediante la relativa comunicazione *ex art. 7* della legge n. 241 del 1990.

² A ulteriore riprova della diversa natura della "visita di controllo" dell'aspettativa rispetto alla "visita fiscale" del congedo straordinario, resta fermo che, in assenza di evidenti controindicazioni derivanti dallo stato di salute dell'interessato, la "visita di controllo" potrà essere effettuata dal Medico della Polizia di Stato anche previa convocazione del dipendente presso le strutture sanitarie dell'Amministrazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO

È bene precisare che, viceversa, fino all'attivazione (ad istanza di parte o d'ufficio) del procedimento di collocamento in aspettativa per infermità permane la possibilità per l'Amministrazione di effettuazione delle visite fiscali, cui si riconnette, per il dipendente, l'obbligo di osservare le prescritte fasce di reperibilità³.

Una volta instaurato il suddetto procedimento, con la presentazione della specifica domanda di collocamento in aspettativa per infermità da parte del dipendente o con l'avvio d'ufficio da parte dell'Amministrazione, troverà, invece, applicazione l'istituto della visita di controllo, in ragione della specialità della relativa disciplina rispetto a quella di portata generale⁴.

In coerenza con tale ragionamento, si aggiunge che, laddove il dipendente durante il periodo di malattia non abbia proposto istanza di aspettativa, né vi sia stato collocato d'ufficio, l'assenza andrà qualificata come congedo straordinario per malattia.

Resta ferma l'eccezionale possibilità di richiedere l'imputazione del periodo di assenza all'aspettativa anche in un successivo momento, ma solo qualora il certificato medico, comunque prodotto "nel più breve tempo possibile", sia stato rilasciato da un sanitario della Polizia di Stato, trattandosi, in quest'ultimo caso, di certificazione idonea a tener luogo della visita di controllo non effettuata.

Nel segnalare che la presente circolare è consultabile sul portale Doppiavela, si richiama l'attenzione in ordine alla necessità che tutto il personale sia tempestivamente reso edotto del contenuto della stessa.

IL DIRETTORE CENTRALE

Forgione

³ Al riguardo, si veda il parere n. 194 dell'8 febbraio 2023 del Consiglio di Stato, secondo cui, fino all'attivazione della procedura prevista per il collocamento in aspettativa per infermità, cui è correlata "l'applicazione del regime della visita di controllo e l'esclusione delle visite fiscali e delle fasce di reperibilità", "i poteri di controllo dell'amministrazione sull'assenza dell'impiegato dal servizio e sull'esistenza e la perduranza della patologia da esso denunciata soggiacciono alla disciplina contenuta nel [...] decreto n. 206 del 2017, attraverso l'applicazione dell'istituto della "visita fiscale" ed il conseguente obbligo del dipendente di osservare le fasce di reperibilità [...]. Questa, invero, è una disciplina di carattere generale [...] applicabile a tutte le ipotesi di assenza dal servizio per malattia e resta esclusa, per l'evidente specialità della relativa disciplina, solo in caso di aspettativa, quando però il relativo procedimento risulti ritualmente instaurato dal dipendente con la specifica domanda di collocamento in aspettativa per infermità".

⁴ Al riguardo, il T.A.R. per la Lombardia, pronunciandosi con la sentenza n. 1624 del 15 luglio 2019 su un ricorso incentrato proprio sul rapporto fra la disciplina generale e quella speciale, ha riconosciuto che "la ricorrente risultava essere in aspettativa per infermità e conseguentemente avrebbe dovuto essere preventivamente avvisata della visita di controllo".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO

Allegato

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO	<u>SEDE</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ANTIDROGA	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO- LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE	<u>SEDE</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA	<u>ROMA</u>
ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA «VATICANO»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA «SENATO DELLA REPUBBLICA»	<u>ROMA</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA «CAMERA DEI DEPUTATI»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA «PALAZZO CHIGI»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA «VIMINALE»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>SEDE</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI E INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI A CAVALLO E CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LADISPOLI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>NAPOLI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE E DI PERFEZIONAMENTO E DEI CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-	



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

**DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO**

LOGISTICI E PATRIMONIALI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>

e, per conoscenza

ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA- DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA CON FUNZIONI VICARIE	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PREPOSTO ALL'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E DI PIANIFICAZIONE	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA-DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>ROMA</u>